




ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

REVENGE PORN

VADEMECUM





ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA

corso Buenos Aires, 75 - 20124 MILANO

tel: +39 02 2222 6551

PEO: segreteria@opl.it

PEC: segreteria@pec.opl.it

sito: www.opl.it

La Presidente

Laura Parolin

Il Segretario e Coordinatrice della Consulta per i Diritti Umani

Gabriella Scaduto

A cura di

Anita Pirovano

Mitia Rendiniello

Francesca Salvini

Progetto grafico

Alessandra Riva

I contenuti fotografici sono tratti da 123RF.com

Opera curata da: Ordine degli Psicologi della Lombardia

Tutti i diritti riservati. Riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia, su disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione) sono vietate senza autorizzazione scritta dell'editore.

INDICE

Introduzione	4
Revenge porn	5
Cosa significa revenge porn?	6
Perché il revenge porn è una forma di violenza di genere	8
Quanto è diffuso il fenomeno?	10
Quali sono altri fenomeni associati al revenge porn?	12
Quali sono le conseguenze del revenge porn?	14
Quale protezione legale esiste in Italia?	17
Cosa fare se si è vittima di revenge porn?	18
Cosa fare se si viene in contatto con materiale sessuale diffuso in modo non consensuale?	20
Quale contributo può apportare lo psicologo?	21
Bibliografia e sitografia	23

INTRODUZIONE

L'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ormai da diversi anni, si occupa dello stretto connubio esistente tra la professione psicologica e il mondo dei diritti umani. L'azione ordinistica, negli anni si è ampliata e strutturata, declinandosi attraverso l'attivazione di diversi gruppi di lavoro specifici e di una Consulta con funzione di coordinamento. Su tali basi si è strutturato un preciso impegno rispetto al posizionamento professionale e al riconoscimento delle competenze psicologiche nella salvaguardia e nella tutela dei diritti, tanto nei tavoli tecnici e decisionali delle istituzioni, quanto all'interno dei diversi sistemi di protezione che operano nelle comunità territoriali.

La nostra professione è infatti uno strumento prezioso sia nella comprensione delle dinamiche che possono condurre alle violazioni dei diritti sia quale strumento di intervento in sede di programmazione, prevenzione e di cura. Esempio privilegiato di tale prospettiva è la violenza di genere: una violazione dei diritti in cui la psicologia è in grado di delineare l'impatto sia sui singoli sia sulla comunità tutta, di evidenziare e spiegare quelle ferite "che lasciano lividi sopra e sotto la pelle", che producono traumi capaci di espandersi, protrarsi di generazione in generazione, di impattare sul mutamento sociale, l'economia e la cultura. Gli psicologi sono quindi l'elemento fondamentale che fa la differenza nell'approccio a questi tipi di violazione, sono gli elementi determinanti nella comprensione, nel cambiamento, nella creazione di opportunità pari ed eque, nella promozione e nella riduzione delle conseguenze negative causate dalle violenze e nella costruzione e realizzazione di interventi a livello individuale, sociale, politico e culturale.

Data l'importanza del contributo della nostra professione nell'ambito delle violenze di genere questo tema deve assolutamente essere posto al centro dell'agenda della comunità professionale degli psicologi e dovremo proseguire ancora con forza nei programmi di sensibilizzazione e formazione, con azioni di prevenzione sociale mirati a promuovere la cultura del rispetto, combattere ogni forma di discriminazione di genere e di uso della violenza nelle relazioni dentro e fuori dalla comunità; dovremo perfezionare la cooperazione e la sinergia con i vari operatori dei servizi e insistere sul centralissimo tema delle competenze professionali e sull'adeguatezza degli interventi nei diversi contesti.

Questo lavoro si colloca perfettamente nel solco di quanto sopra, il fenomeno del revenge porn è infatti classificabile come violenza di genere che si declina squisitamente sulla dimensione psicologica e che vede gli psicologi al centro di tutte le azioni di prevenzione e intervento.

La competenza professionale anche in questo caso passa necessariamente attraverso la conoscenza della cornice giuridica determinata dalle convenzioni internazionali e dalle norme specifiche del contesto italiano, per poi passare alle definizioni formali e tecniche e all'epidemiologia del fenomeno. L'opuscolo, lungi dal voler essere esaustivo, si pone l'obiettivo di stimolare nei professionisti delle conoscenze di base che possano aprire ad approfondimenti specifici, fornisce le basi e delinea le cornici pragmatiche operative che ogni professionista dovrebbe avere nel caso in cui incorra nel proprio lavoro in quella violazione dei diritti fondamentali che configura il fenomeno del revenge porn.

La Presidente

Laura Parolin

Il Segretario e Coordinatrice della Consulta per i Diritti Umani

Gabriella Scaduto

REVENGE PORN

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – nota come ‘Convenzione di Istanbul’ – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014. La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli.

L’Italia ha ratificato la convenzione con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che ha l’obiettivo di delineare un quadro normativo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, considerata una violazione dei diritti umani.

Nel Preambolo si citano gli strumenti giuridici di riferimento a partire dalla Convenzione Onu del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l’obiettivo della parità tra i sessi e quello dell’eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Anche le tematiche relative al revenge porn si collocano nell’ambito della violazione dei diritti umani delle vittime.

COSA SIGNIFICA REVENGE PORN?

Il "revenge porn" consiste nella diffusione di materiale con un contenuto sessualmente esplicito, fotografie o video, che viene effettuata senza il consenso della persona rappresentata. La peculiarità di tale fenomeno, oltre che dall'assenza di consenso, è rappresentata dalla motivazione che accompagna la divulgazione del materiale in questione che risiede nel termine revenge, tradotto letteralmente con "vendetta": una vendetta volta a denigrare ed umiliare pubblicamente la persona colpita attraverso l'esposizione del corpo e della sessualità.

Il revenge porn racchiude al suo interno una serie di comportamenti articolati e complessi, che danno luogo ad una fenomenologia piuttosto varia. Il termine è di recente diffusione: nel 2007 la prima definizione all'interno dell'Urban Dictionary, dizionario online dedicato ai neologismi della lingua inglese, recita "il revenge porn è una forma di pornografia autoprodotta, caricata sul web da un ex partner – solitamente da un ex boyfriend – in seguito ad una rottura affettiva viziosa o feroce come mezzo per umiliare o come mero divertimento" (www.urbandictionary.com). La definizione originaria delinea un fenomeno preciso, in cui la creazione del materiale intimo o pornografico è consensuale ed è destinata a restare privata, in cui l'autore della diffusione è l'ex partner e lo scopo della pubblicazione è la vendetta per aver posto fine alla relazione sentimentale (Salter, Crofts, 2015). È interessante notare la connotazione di genere che viene proposta già all'interno della prima definizione, in cui si esplicita come sia più frequente che il comportamento venga messo in atto da un ex di genere maschile. I dati della letteratura scientifica e i fatti di cronaca, come esplicitato nel paragrafo successivo, confermano questa caratterizzazione di genere, annoverando il revenge porn tra le forme di violenza maschile sulle donne.

Nel corso del tempo la delimitazione del fenomeno si è ampliata, soprattutto in merito alla modalità di reperimento del materiale diffuso. Si tratta quindi di immagini o video ripresi consensualmente o volontariamente nel corso di un atto o di un rapporto sessuale, ma anche di riprese effettuate da videocamere nascoste, o sottratte da dispositivi elettronici, o ottenute all'insaputa della vittima. I canali di diffusione di questo materiale possono essere molteplici e la pubblicazione avviene principalmente, anche se non esclusivamente, a mezzo internet. Anche i destinatari possono essere molteplici: persone conosciute dalla vittima, familiari, colleghi, datori di lavoro, fino a persone sconosciute anche allo stesso autore della pubblicazione. Una delle forme di revenge porn che ha contribuito alla sua emersione è l'utilizzo di piattaforme digitali dove potenzialmente migliaia di persone possono visionare, commentare, utilizzare e condividere a loro volta il materiale ricevuto.

La definizione di persone coinvolte in una relazione sentimentale si è ampliata nel tempo, includendo adulti consenzienti che si frequentano con modalità e scopi differenti, ma anche persone desiderate che si rifiutano di essere ingaggiate in determinati comportamenti affettivi o sessuali non voluti. L'elemento che accomuna tutte queste situazioni è il fine ultimo di vendicarsi per una scelta subita, nei termini di interruzione della relazione o di esplicito rifiuto a specifiche richieste. Questo tipo di vendetta ha come obiettivi la diffamazione e l'umiliazione della vittima, che viene esposta nella sua intimità a familiari, amici, colleghi, datori di lavoro, anche nel tentativo

di produrre conseguenze secondarie che minano le relazioni personali, compromettono lo svolgimento della quotidianità e inficiano l'attività lavorativa. La divulgazione del materiale sui siti web di pornografia non consensuale, invece, mira non solo all'umiliazione ma anche all'annullamento della vittima, utilizzandone i corpi come bersaglio di commenti dispregiativi e volgari o come merce di scambio pornografica. È opportuno indicare che la campagna End Revenge Porn ha rilevato che su tali siti le vittime sono al 97% di genere femminile (www.cybercivilrights.org).

Il revenge porn è parte di un fenomeno più ampio, che è quello della "pornografia non consensuale" in cui la diffusione di materiale sessualmente esplicito avviene sempre in assenza del consenso della persona ritratta, ma senza che vi sia stato un legame sentimentale tra le parti e senza il fine ultimo della vendetta. L'universo delle condotte lesive della privacy sessuale si è espanso nel corso degli anni ed il revenge porn ne è solo una piccola porzione. È frequente leggere il termine di revenge porn associato in modo improprio ad altre situazioni tipiche della pornografia non consensuale, come quelle in cui l'autore della distribuzione è una persona terza rispetto alla coppia, o come quelle legate all'hackeraggio degli account iCloud di alcune celebrità.

A scopo di disambiguazione, nel corso del documento si dedica un paragrafo sintetico alla definizione di fenomeni simili o comunemente associati al revenge porn.

PERCHÉ IL REVENGE PORN È UNA FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

La definizione di revenge porn fa riferimento al comportamento lesivo che viene agito da uno dei membri della coppia ai danni del partner che solitamente pone fine alla relazione. I dati che emergono sia dalla letteratura scientifica in materia che dai fatti di cronaca ci indicano, però, che questo fenomeno non avviene casualmente, ma che c'è una forte caratterizzazione di genere per cui nel 90% dei casi la vittima è di genere femminile e l'autore di genere maschile (www.cybercivilrights.org). Questo dato motiva il fatto che le leggi specifiche di condanna del revenge porn negli ordinamenti nazionali siano posti all'interno di norme che contrastano il fenomeno della violenza agita sulle donne. Al di là di una questione puramente giuridica, nella pratica il revenge porn si configura come una violenza di genere: l'azione di umiliazione nell'esposizione della sessualità privata e/o del corpo sessuato femminile lede la dignità della donna nello specifico, con conseguenze sovrapponibili a quelle causate da una violenza sessuale e dall'essere vittima di comportamenti persecutori (Eaton et al., 2020).

La violenza contro le donne è definita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993) come "qualsiasi atto di violenza che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata". In particolare l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosce che questa violenza è "una manifestazione delle relazioni di potere storicamente diseguali tra uomini e donne, che ha condotto alla dominazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini ed ha impedito il pieno avanzamento delle donne".

Per violenza sessuale si intende, invece, ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali senza che vi sia il consenso della persona offesa. Questa definizione include al suo interno qualsiasi atto sessuale, o tentativo di atto sessuale, commessi con l'uso della coercizione, o negando alla persona la possibilità di sottrarsi o difendersi, compresi commenti e advances sessuali che non siano desiderati.

In tal senso, il revenge porn non può essere considerato un fenomeno di nuova costituzione: l'uso improprio delle attuali tecnologie dell'informazione e della comunicazione, infatti, esaspera ed espande su larga scala condotte già esistenti e annoverate come forme specifiche di violenza di genere. Nei casi di revenge porn emerge in modo evidente come il focus non sia il sesso: il web è ricco di pornografia facilmente reperibile e gratuita. Esiste una componente culturale, di matrice ancora sessista, che giustifica e alimenta il fatto di poter disporre del corpo femminile a proprio piacimento, senza che la donna possa opporre resistenza e violandone apertamente la volontà e la dignità. Questa componente è legata ai concetti di dominazione e sottomissione maschile della donna, in cui il mezzo elettronico/informatico diviene lo strumento principe per agire la vendetta attraverso l'umiliazione e l'esposizione di un corpo privo di difesa.

In questo senso, la pubblicazione di fotografie e video su piattaforme web con account di condivisione di pornografia non consensuale, con tanto di commenti e rivelazione dell'identità, ripropone il modello di abuso gruppale fomentando la logica del branco, dove il corpo della donna diviene letteralmente alla mercé di chiunque decida di usufruirne. L'espressione "stupro virtuale", che si accompagna alle pagine web in cui sono caricate immagini e video sessuali senza che vi sia stato un consenso da parte delle vittime, assume una concretezza prepotente: in tale forma di esposizione non c'è nulla di innocuo, ma si afferma una dinamica di potere in cui si delineano bene vittime e carnefici. Gli uomini e i ragazzi che si sentono in diritto di frequentare queste piattaforme e di diffondere a loro volta l'intimità delle ex partner si sentono anche in diritto di utilizzare e schernire gli altri corpi femminili che sono condivisi in forma digitale, uscendo dalla dimensione privata della relazione e alimentando una violenza strutturale frutto di una cultura ancora sessista.

Il mezzo informatico, infine, contribuisce a sdoganare questo tipo di mentalità. I partecipanti ai gruppi che frequentano le pagine web di pornografia non consensuale, in modo diretto o collaterale, sono prevalentemente persone che non hanno mai commesso reati sessuali, né fatti della stessa gravità, nella vita reale. La dialettica che contraddistingue la comunicazione mediata a livello informatico, tuttavia, può dare la sensazione di agire in modo simulato o fittizio, contribuendo alla deresponsabilizzazione individuale e sociale. L'anonimato garantito dalla rete diviene uno scudo, una garanzia di impunità per dare voce agli istinti peggiori, considerando il fatto che la maggior parte delle piattaforme in questione si trova al di fuori della giurisdizione italiana, con una conseguente diminuzione della possibilità di tutela delle vittime. Diviene così evidente come le sovra-strutture sociali si riflettano nel mondo virtuale, generando tipologie "inedite" di violenza sulle donne, o declinando in modo differente quelle già presenti. Per tali motivazioni questi eventi, che hanno luogo in un ambiente virtuale, non sono derubricabili a materia di comunicazione o a interazioni private tra i membri di una coppia.

QUANTO È DIFFUSO IL FENOMENO?

I dati raccolti dalla letteratura scientifica e dalle indagini condotte a livello internazionale confermano che il revenge porn sia un fenomeno abbastanza diffuso, che coinvolge in misura consistente la popolazione adulta, tanto quanto le giovani generazioni.

La diffusione non consensuale di immagini con contenuto sessuale esplicito, indagato in un campione composto da 3044 adulti residenti in USA, è un'esperienza che viene riportata da un individuo su dodici; inoltre, un adulto su venti ha dichiarato di essere stato vittima di episodi reiterati e non di una singola diffusione (Ruvacalba, Eaton, 2019). Il sito www.cybercivilrights.org, correlato alla campagna End Revenge Porn, riporta che l'8,02% delle persone maggiorenni intervistate afferma di essere stato vittima di almeno un episodio di pornografia non consensuale. Di questi soggetti, il 70% ha subito la condotta da una persona con cui era in essere o era appena terminata una relazione affettiva: il 31,15% dal partner e il 39,75% dall'ex partner.

L'indagine condotta all'interno della medesima campagna ha permesso di rilevare che:

il 90% delle vittime di revenge porn è di genere femminile;

il 59% del materiale diffuso è stato pubblicato rendendo esplicita l'identità della vittima;

l'83% delle vittime dichiara di avere auto-prodotto consensualmente il materiale che è stato diffuso in modo non consensuale.

In merito all'autore della diffusione, la campagna End Revenge Porn indica che nel 63% dei casi è l'ex partner, nel 23% un amico con cui si è interrotta la frequentazione e nel 7% un membro del nucleo familiare di origine. Nel 59% dei casi è stata fornita l'identità completa della vittima, nel 49% è stato pubblicato il profilo utilizzato sui social network, nel 26% è stato indicato l'indirizzo e-mail, nel 20% il numero di telefono personale, nel 16% l'indirizzo di residenza e nel 14% l'indirizzo del posto di lavoro. Queste informazioni sono state diffuse per magnificare l'intento vendicativo, con la finalità che persone terze perpetrassero attività persecutoria, di natura sessuale e non, ai danni della vittima o al fine di creare un danno diretto, come il licenziamento o la diffamazione della stessa.

I dati che sono stati raccolti tramite i social network ripropongono la realtà già delineata dagli studi menzionati: una famosa inchiesta di The Guardian del 2017 ha rilevato che i casi di revenge porn segnalati su Facebook nel mese di gennaio sono stati più di 51.000. In seguito all'inchiesta il social network ha bloccato più di 14.000 profili, di cui 33 di minorenni.

Statistiche allarmanti si riscontrano proprio nella popolazione minorenni. Uno studio condotto nel 2018 dall'International Centre for Missing and Exploited Children stima che su 110.380 partecipanti minorenni, il 14,8% ha inviato proprie immagini con contenuto sessualmente

esplicito e il 27,4% li ha ricevuti. Inoltre, tra questi ultimi, il 12% ha inviato a sua volta tali immagini ad altre persone, senza chiedere il consenso dei soggetti ritratti.

Uno studio di Englander (2015) riporta che il 58% dei minori intervistati ha subito pressioni dal partner per inviare foto sessualmente esplicite e Kamal e Newman (2016) rilevano che tra le vittime di revenge porn in età adulta, una su quattro ha subito sex extortion quando era minorenne.

QUALI SONO ALTRI FENOMENI ASSOCIATI AL REVENGE PORN?

SEXTING: è un neologismo che proviene dalla fusione di due parole inglesi, sex (=sesso) e texting (= invio di messaggi elettronici) e indica la diffusione di immagini di nudo o con contenuto sessuale tramite telefono cellulare o mezzi informatici. È un fenomeno che è divenuto comune, indipendentemente dall'età delle persone coinvolte. Uno studio qualitativo sul sexting di Ringrose et al. (2012) indica che la percentuale di minorenni che adotta questo comportamento all'interno di una relazione sentimentale varia dal 15% al 40%. Salter et al. (2013) riscontrano una sostanziale parità in merito al numero di adulti e di minorenni che effettuano sexting, con una leggera prevalenza degli adulti nelle statistiche.

Senza avere in alcun modo l'intento di condannare questo tipo di comportamento all'interno della vita sessuale di una persona, non è difficile comprendere come le immagini di sexting costituiscano un bacino di materiale sessuale di possibile diffusione. La ricerca riscontra che circa l'80% dei casi di revenge porn siano costituiti dalla diffusione non consensuale di fotografie auto-scattate ed inviate al partner sessuale (Madigan et al., 2018).

SEX EXTORTION O SEXTORTION: letteralmente significa "ricatto/estorsione a sfondo sessuale". Consiste nella minaccia di caricare online materiale individuale con contenuto sessualmente esplicito che viene effettuata prevalentemente per scopi estorsivi. In cambio del "silenzio" vi è la pretesa di un riscatto monetario da parte della vittima. Questo fenomeno ha in comune con il revenge porn il fatto di essere parte della pornografia non consensuale, ma cambia la natura della relazione tra autore e vittima e anche l'obiettivo della diffusione. Non vi è, infatti, l'elemento della relazione sentimentale/sexuale, reale o desiderata, tra le parti e nemmeno lo scopo vendicativo presenti nel revenge porn.

DOXXING: consiste nella pubblicazione di dati personali sul web, solitamente con scopi malevoli; nel caso del revenge porn i dati della vittima sono associati al materiale a contenuto sessuale diffuso in assenza di consenso (identità, indirizzo, numero di telefono, profili sui social network, luogo di lavoro...). Lo scopo di tale diffusione è creare un danno diretto alla vittima incrementando la possibilità che venga molestata, perseguitata e contattata da persone terze. È il fenomeno che si associa al revenge porn per far diventare la vittima un bersaglio di stalking virtuale e/o reale o di attacchi sessuali e crimini d'odio. Un altro obiettivo potrebbe essere quello di incrementare il potere di diffusione del materiale e del suo contenuto, facilitando il contatto con persone che appartengono alla vita privata della vittima (familiari, amici, datori di lavoro...).

FAKE PORN: è una delle ultime frontiere delle fake news e deriva da un fenomeno recentissimo definito nel 2017 deep fake, ovvero la sostituzione di volti in video già esistenti grazie ad avanzati software di intelligenza artificiale. Il fake porn consiste nell'applicare volti di persone note o famose a video pornografici pre-esistenti. Questo fenomeno ha alimentato la pornografia non consensuale, soprattutto sextortion e revenge porn, tramite la creazione e la diffusione di immagini e video che le vittime ritratte non hanno mai realmente prodotto, ma che diventano parte del materiale pornografico presente nel web e che perseguono gli obiettivi delle persone che li hanno pubblicati.

CUM TRIBUTE: è una pratica che può essere richiesta sia all'interno di gruppi sul web che in chat private, dopo la diffusione di materiale sessuale, e consiste nella documentazione della masturbazione che è stata praticata sulle immagini pubblicate. Solitamente viene richiesto di produrre una fotografia dello sperma emesso sull'immagine stampata. È un comportamento diffuso nei gruppi di pornografia non consensuale e serve ad alimentare l'umiliazione a cui la vittima è sottoposta, avvicinando i due concetti di stupro virtuale e stupro reale.

VICTIM BLAMING: è la colpevolizzazione della vittima per il torto o il reato che ha subito. È un fenomeno che è stato delineato negli anni '70 in merito a minoranze maggiormente esposte a condizioni di povertà e devianza ed è stato successivamente ripreso nei contesti legali per indicare la colpevolizzazione delle vittime di stupro. Costituisce una forma di vittimizzazione secondaria e di violenza psicologica che è piuttosto comune nei casi di revenge porn, in cui la vittima viene colpevolizzata per aver prodotto, o acconsentito a produrre, materiale a contenuto sessuale, esponendosi direttamente al pericolo di una diffusione non consensuale dello stesso.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DEL REVENGE PORN?

La lesività delle condotte attuate nel revenge porn è indiscussa e ben documentata in letteratura, in quanto è proprio la diffusione non consensuale dell'intimità e della sessualità della persona ad avere una marcata dimensione offensiva. Le conseguenze dirette attengono a contesti di vita differenti e si possono manifestare sia attraverso ripercussioni pratiche nella quotidianità, che attraverso segni e sintomi psicologici di una certa rilevanza. Il revenge porn può arrivare a minare la reputazione della vittima, la sua carriera, la qualità delle relazioni familiari, amicali e affettive, con esiti talora irrimediabili che in alcuni casi hanno condotto al suicidio della persona esposta. Le reazioni individuali alla divulgazione forzata della propria sessualità sono varie e dipendono anche dalla portata assunta dalla diffusione e dalle risposte del proprio contesto.

Ruvacalba e Eaton (2019) si sono occupati di valutare le conseguenze del revenge porn, studiando le differenze di genere. In linea con i dati internazionali, le donne hanno riportato un tasso di vittimizzazione superiore e non sono quasi mai le autrici della diffusione. Le donne vittime di revenge porn esperiscono un maggior livello di distress psicologico e di sintomi somatici sia rispetto alle donne che non sono vittime, che agli uomini che invece sono stati vittime a loro volta. Tra le variabili di distress psicologico gli autori hanno incluso ansia, depressione e difficoltà nel controllo emotivo.

Altri studi hanno indagato in modo approfondito il livello di distress psicologico. Kamal e Newman (2016) dimostrano che le vittime di revenge porn esperiscono sensazioni di rabbia e colpa e sintomi depressivi e paranoici. Nella quotidianità riportano un deterioramento delle relazioni personali e un progressivo processo di isolamento, che esita nel lungo termine in diminuzione dell'efficacia personale, sentimenti di umiliazione e di indegnità individuale. Tali conseguenze sembrano riflettersi in particolar modo sull'efficacia lavorativa o sulla capacità di reperire una nuova occupazione. L'esito negativo maggiormente riscontrato tra i minorenni consiste nell'abbandono della frequenza scolastica.

Uno studio condotto su vittime di genere femminile afferma la presenza di sintomi post-traumatici, soprattutto di natura ansiosa, di depressione, pensieri suicidari, isolamento, rabbia, senso di colpa e perdita di autostima (Bates, 2016). Barmore (2015) riporta che il 47% delle vittime di revenge porn abbia pensato almeno una volta al suicidio.

L'indagine effettuata nel corso della campagna End Revenge Porn (www.cybercivilrights.org), in cui ricordiamo che il 90% del campione delle vittime è di genere femminile, riscontra:

nel 93% dei casi presenza di distress significativo;

nell'82% presenza di impairment sociale e occupazionale;

nel 42% necessità di ricorrere a servizi psicologici specialistici;

nel 34% compromissione delle relazioni familiari;

nel 38% compromissione delle relazioni amicali;

nel 13% interruzione della relazione affettiva in corso.

Inoltre, sempre la stessa campagna, dimostra che il 37% delle vittime è stato direttamente molestato in seguito alla diffusione non consensuale della propria immagine, il 49% è stato aggredito e perseguitato online, mentre il 30% ha subito una forma di persecuzione anche nella vita reale. Il 54% delle vittime ha, infine, difficoltà di concentrazione, il 26% ha un calo del rendimento e l'8% abbandona il contesto lavorativo e scolastico.

È opportuno considerare che parte delle conseguenze del revenge porn è connesso al fenomeno del victim blaming nei contesti e nelle relazioni personali della vittima, quindi al livello di colpevolizzazione sociale che è connesso all'essersi esposti sessualmente nella propria vita privata. È infatti frequente che l'attenzione sociale non ricada sulla non consensualità della divulgazione del materiale, bensì sul biasimare la donna per essersi prestata a farsi fotografare o filmare nei propri comportamenti intimi.

Il revenge porn presenta anche dei rischi collaterali, indiretti, che superano le reazioni delle persone che vengono in contatto con il contenuto sessuale di fotografie e/o video. Alcuni studi condotti da Microsoft e ricerche di Career Builder asseriscono che l'80% dei datori di lavoro nelle aziende utilizza motori di ricerca e visiona le informazioni sui social media per raccogliere informazioni sui candidati, escludendo individui che dimostrano di possedere una cattiva web reputation.

L'utilizzo del web e dei media come strumento per attuare la vendetta ha un impatto sul tipo di reazioni che esperisce la vittima, in quanto questi mezzi costituiscono ormai un elemento strutturale all'interno di differenti dimensioni dell'esistenza. Una parte della quotidianità e delle relazioni individuali passa frequentemente dalle chat e dai social network: sono diventati parte integrante del processo di significazione della realtà e contribuiscono alla costruzione identitaria sia individuale che culturale, ampliando i contesti sociali, ma anche formativi e lavorativi, a cui abbiamo accesso. La presenza costante di questi mezzi nella vita quotidiana minimizza la differenziazione esistente tra la realtà e le esperienze online e questo espone ulteriormente le vittime di revenge porn a fare i conti con una concretezza "espansa", di portata non prevedibile. Una delle sensazioni che le vittime riportano con maggiore frequenza è quella di aver perso il controllo di come ci si presenti al mondo, di come siano rappresentati in pubblico il proprio corpo e la propria sessualità. La "perdita di controllo" è determinata da una perdita di potere sulla propria immagine e sul diritto all'autodeterminazione, ma anche dalla consapevolezza che il materiale immesso nel web difficilmente possa essere rimosso e la diffusione arrestata. La reazione delle vittime è connessa alla sensazione di impotenza di contenere la propagazione dell'esposizione. Vi è anche una preoccupazione oggettiva per la propria incolumità psico-fisica:

da una parte, infatti, le conseguenze della violenza sessuale si esperiscono anche nei casi di cyber-stupro come esito dei commenti di carattere violento, oggettificante e abusante che vengono associati alle immagini. Dall'altra, la condivisione dell'identità, o la paura del disvelamento della stessa, possono condurre a ricevere attenzioni non desiderate che si possono estendere alla vita reale.

L'utilizzo del web e dei media come mezzo di vendetta espone in particolar modo una categoria di persone, che è quella delle giovani generazioni e dei minorenni. I ragazzi preadolescenti ed adolescenti risultano essere vulnerabili, in quanto la loro vita relazionale è culturalmente legata ai social network ed è associata al potere della condivisione dell'immagine individuale. La letteratura scientifica in materia di revenge porn, inoltre, asserisce che questa sia la categoria che fatica di più a richiedere aiuto, per evitare di relazionarsi con i genitori e con gli adulti sulle prime esperienze e sulle abitudini sessuali. Ne conseguono un maggior rischio di isolamento e di esacerbazione della sintomatologia connessa alla vittimizzazione ed una diminuzione dell'efficacia nella risoluzione del problema: ritardando l'intervento, si ritarda il contenimento tecnico della diffusione del materiale sessuale.

QUALE PROTEZIONE LEGALE ESISTE IN ITALIA?

In Italia il revenge porn oggi costituisce un reato che è stato introdotto nell'ordinamento giuridico il 19 luglio 2019 con la Legge n° 69 denominata "Tutela delle donne vittime di violenza domestica e di genere" e conosciuta comunemente con il nome di "Codice Rosso". L'articolo 612-ter della Legge introduce una fattispecie ad hoc, che è proprio volta a sanzionare il revenge porn, che è stata rubricata come "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".

Il reato prevede una sanzione con una pena detentiva da uno a sei anni e con una multa compresa tra i 5.000€ e i 15.000€ "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza l'espreso consenso delle persone interessate immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati".

A scopo di tutela della vittima, lo stesso articolo di legge punisce anche la divulgazione secondaria, ovvero quella effettuata da persone terze rispetto all'individuo che per primo ha diffuso il materiale sessuale in assenza del consenso della persona ritratta: "La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento".

L'articolo di legge esplicita alcune circostanze aggravanti ritenute speciali, che si realizzano in presenza di differenti condizioni:

- se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da un individuo che è o è stato legata da una relazione affettiva alla persona offesa;
- se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
- se la vittima si trova in condizione di inferiorità fisica o psichica o se è una donna in stato di gravidanza.

In merito alla procedibilità, il reato è punibile a querela della persona offesa. Questo comporta il fatto che l'azione legale è subordinata al fatto che la vittima manifesti la propria volontà che si proceda nei confronti dell'autore del reato. La querela può essere proposta nei termini di sei mesi dal fatto e può essere rimessa solo in sede processuale.

Nei casi che invece si configurano come circostanze aggravanti, il reato diviene procedibile d'ufficio. Questo comporta che l'azione penale debba essere avviata nel momento in cui l'Autorità Giudiziaria acquisisce la notizia del crimine, in modo indipendente dalla volontà della persona offesa. In questa seconda condizione l'azione d'ufficio è irrevocabile e non può quindi essere interrotta (come nel caso di remissione della querela).

COSA FARE SE SI È VITTIMA DI REVENGE PORN?

Nel momento in cui si apprende di essere vittima di revenge porn ci sono alcune azioni che possono proteggere, quantomeno nell'interruzione della diffusione del materiale sessuale, nella rimozione delle immagini e dei video dal web e nella ricerca di punizione del colpevole. Sul sito della Polizia Postale e delle Comunicazioni (www.commissariatodips.it) sono esplicitati le indicazioni da seguire e alcuni suggerimenti per la prevenzione del reato.

Quando si viene a conoscenza che immagini o video con contenuto sessuale sono stati diffusi senza il proprio consenso è importante pensare al "tempo": un intervento tempestivo è l'unica variabile che permette di arrestare la divulgazione nel caso in cui il materiale sia stato caricato in rete.

Le principali piattaforme web e i social network offrono la possibilità di segnalare i post a contenuto sessualmente esplicito e/o pornografici, che non rispettano la netiquette prevista in rete. In queste situazioni lo staff dei social è piuttosto veloce, per politica aziendale, ad eliminare le immagini e anche a sospendere gli account in cui appaiono. Differente è, purtroppo, comprendere il potenziale di divulgazione nel caso in cui l'intervento non sia tempestivo: diventa infatti impossibile riuscire a individuare il percorso delle immagini rincorrendole nel tempo, soprattutto se pubblicate su siti esteri che non rispondono alla giurisdizione italiana.

È opportuno considerare di denunciare l'accaduto alle Forze dell'Ordine, soprattutto alla Polizia Postale e delle Comunicazioni. In tal senso, le segnalazioni possono essere effettuate mediante il Commissariato di PS Online.

La raccolta delle prove per supportare la denuncia è un passaggio fondamentale. È necessario realizzare un report delle immagini e dei video divulgati, indicando i numeri di telefono e gli account su cui sono stati trasmessi e l'identità delle persone che li hanno ricevuti. È opportuno produrre gli screenshot delle chat, o dei post e della messaggistica privata, uniti a quelli dei commenti che sono stati effettuati e dei messaggi ricevuti dopo che il materiale è stato reso pubblico.

Per quanto concerne la diffusione online, potrebbe non essere sufficiente produrre gli screenshot dei siti con il materiale pubblicato. Il rischio in questo caso è che in sede processuale l'avvocato della difesa insinui che le immagini siano state manipolate, soprattutto se rimosse dalla rete, e non costituiscano prova reale di reato. Una maggiore efficacia è costituita dalle prove digitali: ci si può recare dalle Forze dell'Ordine con una chiave USB, oppure con un CD, che contengano i link e gli indirizzi web che conducano al materiale incriminato, oltre che le immagini ed i video pubblicati scaricati dalle pagine online.

Una reazione comune, nel momento in cui ci si accorge che le proprie immagini intime sono state caricate su piattaforme digitali, consiste nell'estrapolare tutte le prove che si riescono a rintracciare, anche se non sono relative alla propria persona. L'indignazione che si prova nel vedere che anche ad altri individui è stato riservato lo stesso trattamento porta ad una sorta di "giustizia sociale" per consentire di estendere la tutela e la punizione garantite dalla legge. È importante considerare che nel momento in cui si scaricano le immagini di altre persone, anche se per perseguire nobili scopi, si sta commettendo a propria volta un reato e si rischia di sottoporre le persone ritratte ad una involontaria ri-vittimizzazione.

Un passaggio ulteriore consiste nel rivolgersi ad Enti deputati al sostegno e alla tutela delle vittime, come i Centri Antiviolenza presenti su tutti i territori: all'interno di tali Enti sono presenti, infatti, professionisti competenti che possono sostenere sia da un punto di vista psicologico che legale. Accade frequentemente che le vittime non chiedano una forma specifica di supporto di cui necessiterebbero per vergogna. Se si è vittime di revenge porn non ci sono motivi per cui vergognarsi, anche quando il materiale sessuale è stato realizzato con il proprio consenso: il reato non consiste nel vivere la propria sessualità in modo libero e spontaneo, ma nell'assenza di consenso legata alla divulgazione, soprattutto se tale divulgazione ha scopi lesivi verso la persona ritratta. Nel rapporto con un partner, l'intimità dovrebbe essere rispettata in ogni sua forma, scegliendo anche di ritrarsi consensualmente in determinati comportamenti. Questo materiale, realizzato ad uso esclusivo delle persone a cui è destinato, non dovrebbe essere in alcun modo mostrato ad individui non coinvolti nel gioco intimo.

I tre consigli che sono destinati abitualmente alle persone che scelgono di condividere immagini e video a contenuto sessuale con un partner sono:

- valutare il livello di conoscenza e di fiducia che si nutre per la persona che viene in possesso del materiale;
- utilizzare applicazioni che garantiscano la sicurezza e la privacy (applicazioni con crittografia end-to-end);
- salvare il proprio materiale in modo sicuro, assicurandosi che non avvenga l'archiviazione in cloud, possibilmente conservandoli su un hard disk esterno che non sia connesso alla rete.

COSA FARE SE SI VIENE IN CONTATTO CON MATERIALE SESSUALE DIFFUSO IN MODO NON CONSENSUALE?

Qualora ci si accorgesse di essere stati aggiunti in canali o chat di revenge porn senza aver dato il proprio consenso, il primo consiglio è di eliminare subito la condivisione automatica delle fotografie dai sistemi di messaggia istantanea alle gallerie interne e in cloud. Questa accortezza permette di non ricevere materiale sessuale in modo automatico, considerando che essere in possesso di immagini sessuali che ritraggono minori (che sono sovente presenti in certi tipi di piattaforme digitali) costituisce un reato grave.

Sarebbe opportuno, quindi, abbandonare tali gruppi, segnalandoli alle piattaforme web di appartenenza, in modo tale che siano gli addetti di tale piattaforme a cancellare il materiale e bloccare gli account.

Sarebbe opportuno, infine, avvisare la persona vittima di revenge porn se conosciuta, o se sono state rese note le generalità, del materiale a cui si è stati esposti, in modo che possa agire legalmente a sua tutela.

QUALE CONTRIBUTO PUÒ APPORTARE LO PSICOLOGO?

Nella pratica clinica quotidiana è possibile venire in contatto con situazioni di revenge porn agite ai danni sia di persone adulte, che di minorenni. Il contributo che uno psicologo può apportare per contrastare questo fenomeno si colloca su due livelli, in base al contesto in cui si svolge l'attività professionale e al "momento" in cui si interviene.

Il primo livello è quello preventivo. La prevenzione psicologica intende agire, in questo senso, sui fattori di rischio e sui comportamenti che possono esporre la persona a divenire vittima di revenge porn. Alcuni interventi preventivi riguardano l'educazione e la formazione sui temi dell'affettività e della sessualità, la sensibilizzazione sulla parità di genere e sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media. Si possono valutare interventi mirati ai giovani di confronto e di educazione sulle relazioni, sulla comunicazione, sugli stereotipi di genere e sul reciproco rispetto, tenendo in considerazione che il contesto elettivo in cui il revenge porn si inserisce è proprio quello relazionale e, nello specifico, quello della rottura relazionale. È indicato anche strutturare attività di psico-educazione alla sessualità, con la finalità di consentire alle persone di trovare modalità di ricercare, esprimere e sperimentare una sessualità libera e soddisfacente in sicurezza. Il mondo della sessualità post moderna, infatti, interagisce con lo sdoganamento della libertà espressiva individuale che si coniuga con la potenza delle tecnologie informatiche, sia in termini espressivi di potere dell'immagine che di potenzialità di diffusione. Permane, tuttavia, una forma di ritrosia culturale nell'affrontare la sessualità, spesso presente anche nella pratica clinica quotidiana con i pazienti o nei diversi ambiti professionali in cui si opera.

Il secondo livello è quello dell'intervento di contrasto e di cura della sofferenza riferita da persone che sono vittime di revenge porn. Alcune indicazioni utili, oltre agli interventi clinici propri di ciascun indirizzo professionale, possono essere:

- dedicare uno spazio informativo al paziente, in modo che la persona posseda i chiarimenti utili per comprendere e valutare come tutelarsi;
- valutare con il paziente se sia possibile attivare una rete di sostegno amicale/familiare e come affrontare l'argomento con le persone che sono venute in possesso o a conoscenza del materiale sessualmente esplicito che lo riguarda;
- inviare il paziente in un ente specializzato per la presa in carico di persone vittime di revenge porn (ad esempio i Centri antiviolenza), al fine di garantire una presa in carico operativa e legale volta alla tutela della persona.

A queste semplici indicazioni si coniugano le responsabilità professionali correlate alla normativa vigente. È opportuno tenere a mente, infatti, che nell'articolo 612-ter della Legge n° 69 sono indicate alcune condizioni specifiche in cui il reato è procedibile d'ufficio, come nel caso in cui la vittima di revenge porn sia una persona minorenne o si trovi in una condizione di

inferiorità fisica o psichica (vedi paragrafo “Quale protezione legale esiste in Italia?”). In questi casi è necessario adempiere all’obbligo di denuncia, inviando la segnalazione direttamente all’Autorità Giudiziaria competente. Si consiglia di informare sempre il paziente o/e le persone giuridicamente responsabili della segnalazione effettuata.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Assembly, U. G. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women. UN General Assembly.

Barmore, C. (2015). Criminalization in Context: Involuntariness, Obscenity, and First Amendment. *Stanford Law Review*, 67:447-478.

Bates, S. (2016). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. *Feminist Criminology*, 12(1):22-42.

Eaton, A.A., Noori, S., Bonomi, A., Stephens, D.P. & Gillum, T.L. (2020). Nonconsensual Porn as a Form of Intimate Partner Violence: Using the Power and Control Wheel to Understand Nonconsensual Porn Perpetration in Intimate Relationships. *Trauma, Violence and Abuse*, DOI: 10.1177/1524838020906533.

Englader, E. (2015). Coerced sexting and revenge porn among teens. *Bulling, Teen Aggression & Social Media*, 1(2):19-21.

Kamal, M. & Newman, W.J. (2016). Revenge Pornography: Mental health implication and related legislation. *Journal of American Academy of Psychiatry and the Law*, 44:359-367.

Madigan, S., Ly, A, Rash, C.L., Ouytsel, J.V. & Temple, J.R. (2018). Prevalence of multiple forms of Sexting Behavior among Youth: A systematic review and meta-analysis. *Jama Pediatrics*, 172(4):327-335.

Ringrose, J., Gill, R., Livingstone, S. & Harvey, L. (2012). A qualitative study of children, young people and "Sexting". Ebook in www.nspcc.org.uk.

Ruvalcaba, Y. & Eaton, A.A. (2019). Nonconsensual Pornography Among U.S. Adults: A sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men. *Psychology of Violence*, <https://doi.org/10.1037/vio0000233>.

Salter, M. & Crofts, T. (2015). Responding to Revenge Porn: Challenges to Online Legal Impunity. In COMELLA, Lynn and TARRANT, Shira (eds.), *New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law* (Santa Barbara, Praeger), pp. 233-253.

Salter, M., Crofts, T. & Lee, M. (2013). Beyond criminalization and responsabilization: Sexting, gender and young people. *Current Issues in Criminal Justice*, 24(3):301-316.

www.commissariatodips.it

www.cybercivilrights.org

www.ICMEC.com (International Centre for Missing and Exploited Children, *Studies in Child Protection: Sexual Extortion and Nonconsensual Pornography*, 2018)

www.urbandictionary.com



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA



ordinepsicologilombardia



ordine_psicologi_lombardia



Ordine degli Psicologi della Lombardia



tvOPL



PsicologiOPL